

## IL PRESIDENTE

Ricorda che alcuni mesi fa il Consiglio ha approvato il Regolamento comunale per l'addizionale comunale Irpef e che, successivamente si è provveduto a trasmetterlo al Ministero. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato la necessità di apportare una modifica al Regolamento comunale stesso. Dopo essersi soffermato su tale modifica, propone di adeguare il Regolamento a quanto rilevato dal Ministero.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il D.lgs. 28.12.98 n.360 prevede l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Vista la deliberazione CC n. 8 del 23.6.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'addizionale comunale Irpef.

Vista la lettera pervenuta il 24.10.2012 n. 4951, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato la necessità di apportare una modifica al regolamento comunale stesso.

Vista la successiva deliberazione CC n. 18 del 31.10.2012 con la quale è stata apportata una prima modifica al Regolamento stesso.

Visto tuttavia che risulta necessario apportare una nuova modifica a tale Regolamento, come richiesto dal Ministero.

Vista la necessità di adempiere a quanto rilevato dal Ministero e di apportare quindi la necessaria modifica

Visto l'art.42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulle competenze del Consiglio comunale.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n.7, contrari n.-, astenuti n.2 (Sciutto Ferdinando, Basso Roberto), resi nei modi e nei termini di legge

## DELIBERA

1. Il Regolamento comunale per l'addizionale comunale Irpef viene modificato nel modo seguente:

### Articolo 3 ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), a decorrere dall'1.1.2012 viene stabilita un'esenzione per i cittadini con un reddito annuo lordo percepito fino a euro 10.000.

2. Il testo completo del Regolamento così modificato è pertanto riportato in allegato.

3. Questa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n.7, contrari n.-, astenuti n.2 (Sciutto Ferdinando, Basso Roberto), resi nei modi e nei termini di legge, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267,



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazioni CC n. 8 del 23.6.2012  
CC n.28 del 22.12.2012

#### Articolo 1 ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data dell'1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.  
Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360e successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere i limiti consentiti dalla legge.

2. L'aliquota è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

4. Nel caso in cui, entro la data di approvazione bilancio di previsione non vengano deliberate variazioni dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

#### Articolo 3 ESENZIONI

**1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), a decorrere dall'1.1.2012 viene stabilita un'esenzione per i cittadini con un reddito annuo lordo percepito fino a euro 10.000.**

#### Articolo 4 VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

#### Articolo 5 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.